

COMUNE DI GONNOSTRAMATZA

Provincia di Oristano



Ufficio Servizi Sociali

tel.0783/92015 - serviziociali@comune.gonnostamatza.or.it

Approvato con determinazione n. **140** del **10.07.2017**

BANDO DI SELEZIONE

PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE AL PROGRAMMA

PROGRAMMA REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - 2017

FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - "AGIUDU TORRAU".

ANNUALITA' 2016 – 2017

in attuazione della Legge Regionale n. 18/21 del 02.08.2016

IL RESPONSABILE DELL'AREA SOCIO-ASSISTENZIALE

RICHIAMATE:

La Legge Regionale 2 agosto 2016, n.18, con la quale la Regione Sardegna ha istituito il Reddito di inclusione sociale (REIS) quale misura specifica di contrasto all'esclusione sociale e alla povertà, ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23;

la Determinazione del Direttore Generale delle Politiche Sociali n. 17512/612 del 23/12/2016 con la quale sono state impegnate le risorse per l'anno 2016 in favore dei Comuni della Sardegna per l'attivazione del Reddito d'Inclusione Sociale, assegnando al Comune di **GONNOSTRAMATZA** la somma di €. **18.660,09**;

La Deliberazione della Giunta Regionale n. 65/32 del 6 dicembre 2016, relativa all'approvazione delle Linee guida sui criteri e le modalità di ripartizione dei finanziamenti regionali e le specifiche modalità di attivazione del Reddito d'Inclusione Sociale (REIS) a seguito dell'approvazione della L.R. n. 18 del 02 agosto 2016;

La Deliberazione della Giunta Regionale n. 16/36 del 28 febbraio 2017, con la quale sono state approvate, in via preliminare, le nuove Linee guida concernenti le modalità di attuazione del Reddito d'Inclusione Sociale (REIS) che sostituiscono integralmente quelle adottate con la Delibera della Giunta Regionale n. 65/32 del 06.12.2016;

La Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/27 del 03 maggio 2017, relativa all'approvazione definitiva delle Linee guida concernenti le modalità di attuazione della legge regionale n. 18/2016 recante "Reddito di inclusione sociale - Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale - "Agiudu torrau" che sostituiscono integralmente quelle adottate con la Delibera della Giunta Regionale n. 65/32 del 6 dicembre 2016".

La determinazione della Assessorato Regionale Prot. n. 5287 – Rep. 157 del 24.05.2017 relativa alla liquidazione e pagamento in favore dei Comuni della Sardegna dei fondi per la realizzazione del RE.I.S.;

Determinazione Dell'Assessorato Regionale Prot. N. 5931 – Rep. 219 del 16.06.2017, con la quale ha impegnato in favore dei Comuni della Sardegna le somme necessarie per l'attuazione del RE.I.S., anche per l'anno 2017, dichiarandone l'esigibilità nel corso dell'anno, assegnando al Comune di Gonnostamatza, la ulteriore somma di €. 28.083,15;

deliberazione della C.C n. 16 del 30/06/2017 con la quale si è provveduto all'approvazione dei criteri per l'attivazione del RE.I.S. istituito con la L.R. 2 agosto 2016, n. 18, e nel rispetto delle Linee guida regionali di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 22/27 del 03/05/2017, concernente il Reddito di inclusione sociale (REIS), secondo l'avviso allegato alla deliberazione medesima (All. A);

Determinazione Responsabile Area Amministrativa n. 140 del 10.07.2017, con la quale si è proceduto all'approvazione del bando di selezione per l'individuazione dei beneficiari dei contributi economici e relativo schema di domanda;

RENDE NOTO

Che con decorrenza dal 11 LUGLIO 2017 al 26 LUGLIO 2017 i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per accedere al RE.I.S., secondo quanto disposto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia.

ART. 1 – OGGETTO (RE.I.S.)

I presenti criteri hanno come oggetto l'individuazione nel territorio comunale, degli aventi diritto alla misura regionale denominata REIS (Reddito di Inclusione Sociale) introdotta dalla L.R. N. 18 del 02 agosto 2016 nel rispetto delle Linee guida approvate in via definitiva con deliberazione della Giunta Regionale n. 22/27 del 02.05.2017 che sostituiscono integralmente quelle adottate con le Deliberazione di G.R. n. 65/32 del 06.12.2016 e n. 16/36 del 28.03.2017.

ART. 2 – FINALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

Il REIS, Reddito di Inclusione Sociale è un contributo economico in favore di famiglie in condizione di difficoltà economica ed è condizionato allo svolgimento di un percorso di inclusione sociale attiva definito nel progetto personalizzato con il nucleo familiare beneficiario e finalizzato al superamento della condizione di povertà.

Si pone quale strumento utile alla composizione dei diritti sociali fondamentali e inderogabili dei cittadini, affinché ogni nucleo familiare, unipersonale o pluripersonale, residente nel territorio superi la condizione di povertà e sia posto in condizione di accedere ai beni essenziali e di partecipare dignitosamente alla vita sociale, disponendo di un reddito sufficiente a garantire la dignità della persona.

Il reddito di inclusione sociale è una misura regionale che integra gli interventi nazionali ed europei inerenti ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali fondamentali.

ART. 3 – AMMONTARE DEL BENEFICIO

L'ammontare del beneficio economico, **mensile**, è rapportato al numero dei componenti il nucleo familiare alla data di presentazione della domanda.

Il nucleo familiare richiedente non deve beneficiare di trattamenti economici di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale superiori a **800 euro mensili** (il requisito per la carta SIA è di 600 euro), elevati a 900 euro mensili in caso di presenza nel nucleo familiare di persona non autosufficiente, come definita ai fini ISEE e risultante nella DSU (Cfr. FAQ del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali sulla tipologia di trattamenti economici che devono essere inclusi nel computo);

Numero Componenti	REIS - Contributo economico mensile
1	200 euro
2	300 euro
3	400 euro
4 e più	500 euro

Resta inteso che tali soglie costituiscono il livello massimo di sussidio anche per chi è beneficiario del SIA nazionale e che, in questo caso, il REIS integra nell'importo il sussidio nazionale. Pertanto tali nuclei percepiranno un contributo pari alla differenza tra l'importo massimo erogabile a titolo di RE.I.S. e il beneficio mensile concesso loro a titolo di SIA.

Art. 4 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Il richiedente, **a pena di esclusione**, deve risultare, sia al momento della presentazione della richiesta che per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in possesso dei requisiti di seguito elencati.

L'accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti o la perdita di uno di essi comporta l'esclusione dal procedimento/beneficio.

Possono presentare domanda di ammissione alla misura di sostegno RE.I.S., secondo le modalità indicate al precedente art. 4, i cittadini residenti nel Comune di Gonnostramatza, facenti parte di nuclei familiari che rientrano in una delle tipologie definite dalla regione Sardegna e di seguito indicate:

- Famiglie con figli minori a carico
- Famiglie in cui sia presente una persona con disabilità e almeno un suo genitore
- Famiglie in cui sia presente una donna in stato di gravidanza accertata (la domanda può essere presentata non prima di quattro mesi dalla data presunta del parto e deve essere corredata da documentazione medica rilasciata da una struttura pubblica)
- Famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora (così come risultante dai registri anagrafici dell'Ente);
- Famiglie composte anagraficamente da 5 persone o più
- Famiglie composte da uno o più persone over 50 (dalla data del 31.12.2017) con figli a carico disoccupati;
- Coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno sei mesi e composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni di età
- Famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali.

ART. 5- REQUISITI GENERALI DI ACCESSO AL BENEFICIO

Il richiedente, **a pena di esclusione**, deve risultare, sia al momento della presentazione della domanda che per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in possesso dei seguenti requisiti:

- **Cittadinanza italiana** o di uno degli stati membri oppure familiare di cittadino italiano o comunitario non avente la cittadinanza di uno stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente oppure

cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

- **Residenza**

- Essere residenti nel Comune di Gonnostramatza
- Essere residenti nel territorio della Regione da almeno 24 mesi (2 anni) fatta eccezione per gli emigrati di ritorno e per i loro nuclei familiari. Si prescinde dal requisito della residenza protratta per ventiquattro mesi per gli emigrati di ritorno e per i loro nuclei familiari (L.R. N° 18/2016 art. 3 comma 3 “Requisiti e condizioni di accesso” e ss.mm.ii).

Possono accedere al RE.I.S. anche le seguenti tipologie di nuclei familiari con il seguente requisiti di residenza:

- Famiglie di fatto conviventi da almeno sei mesi di cui almeno un componente deve essere residente in Sardegna da almeno 24 mesi (2 anni) al momento della presentazione della domanda 8L.R. N. 32/2016 di modifica dell’art. 3 comma 2 della L.R. n. 18/2016 art. 3 comma 3 “Requisiti e condizioni di accesso”.

ART. 6 – REQUISITI ECONOMICI DEL NUCLEO FAMILIARE

- 1) Certificazione ISEE (o Isee corrente), in corso di validità, inferiore o uguale a €. 5.000,00 con priorità per le domande con Isee inferiori o uguali a €. 3.000,00;
- 2) Assenza di altri trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, a qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre Pubbliche Amministrazioni, di importo superiore a €. 800,00 mensili, elevabili a €. 900,00 in presenza nel nucleo familiare di persona non autosufficiente, come definita ai fini ISEE e risultante nella DSU;
- 3) Assenza del beneficio **NASPI** (Nuova Prestazione di Assicurazione Sociale per l’impiego – ART. 1 d. Lgs. N. 22 del 2015) **ASDI** (Assegno di disoccupazione – art. 16 D.LGS n. 22 del 2015) o di altri ammortizzatori sociali con riferimento agli strumenti di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria;
- 4) Mancato possesso di autoveicoli immatricolati la prima volta nei 12 mesi antecedenti la richiesta;
- 5) Mancato possesso di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.300 c.c. oppure di motoveicoli di cilindrata superiore a 250 c.c., immatricolati per la prima volta nei tre anni antecedenti la richiesta.

Con riferimento ai punti 4 e 5 sono fatti salvi gli autoveicoli e i motoveicoli per i quali è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della normativa vigente.

ART. 7 – PRIORITA’ DI ASSEGNAZIONE DEI BENEFICI

Le Linee Guida concernenti le modalità di attuazione della Legge Regionale n. 18/2016 “Reddito di inclusione sociale – Fondo Regionale per il reddito di inclusione sociale – “Agiudu torrau”, approvate con deliberazione della Giunta Regionale n. 22/27 del 3 maggio 2017, hanno definito le seguenti priorità di assegnazione, da 1 a 4, sottoelencate, **fino ad esaurimento delle somme rese disponibili dalla Regione Sardegna**.

Sulla base del suddetto atto verranno rispettate le seguenti priorità:

REIS D’UFFICIO

1) Verrà riconosciuto il beneficio REIS d’Ufficio, senza necessità di presentare domanda per l’ottenimento del REIS, ai seguenti nuclei familiari:

- a) nuclei familiari già beneficiari di Carta SIA;
- b) nuclei familiari in possesso di tutti i requisiti di accesso alla Carta SIA, a cui INPS ha rigettato l’istanza per non aver raggiunto il punteggio minimo di 45 previsto dalle vigenti normative e nuclei familiari beneficiari di trattamenti economici di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale pari o superiori a 600 euro mensili;
- c) nuclei familiari che, in possesso dei requisiti, presentino domanda per la carta SIA (entro i termini che verranno stabiliti dal responsabile del Servizio nel relativo bando).

I suddetti nuclei familiari saranno ammessi al beneficio in ordine decrescente di punteggio ottenuto a seguito dell’istruttoria INPS, per l’assegnazione della Carta SIA.

In caso di parità di punteggio, verrà considerato l’ISEE minore.

I nuclei familiari di cui ai punti 1°) e 1c), beneficeranno del REIS come misura integrativa della carta SIA come da tabella sottostante:

Numero Componenti	Valore Carta SIA mensile*	Contributo REIS ad integrazione mensile*
1	80 euro	120 euro
2	160 euro	140 euro
3	240 euro	160 euro
4	320 euro	180 euro
5 e più	400 euro	100 euro

*il valore della carta SIA è aumentato di 80 euro mensili nel caso di nuclei monogenitoriali con figli minori, con corrispondente detrazione dal valore REIS ad integrazione.

Requisiti di accesso alla Carta SIA sono analiticamente descritti nell’allegato 1 ai presenti criteri.

REIS SU ISTANZA

2) Dopo i nuclei familiari di cui al punto precedente, verranno ammesse, le famiglie aventi tutti i requisiti di accesso al SIA, (come da allegato 1 ai presenti criteri), ad eccezione della composizione del nucleo familiare (allegato 1, art. 4, comma 3 lettera a) e del punteggio (di cui all' allegato 1, art. 4, comma 3 lettera c) con soglia ISEE fino a 3.000,00, secondo le seguenti priorità:

- a) famiglie anche formate da un solo componente, senza dimora, come da risultanze anagrafiche.
- b) famiglie formate da 5 persone e più
- c) famiglie composte da una o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;
- d) coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni di età;
- e) famiglie comunque composte incluse quelle unipersonali.

Si specifica che la graduatoria all'interno di ciascuna priorità suindicata (2.a, 2.b, 2.c, 2.d, 2.e) verrà redatta in ordine di ISEE minore.

3) Dopo i suddetti nuclei familiari, verranno ulteriormente ammessi al beneficio, i nuclei in possesso di tutti i requisiti previsti dal SIA, ma con ISEE compreso tra 3 e 5 mila euro.

Si specifica che la graduatoria all'interno della priorità 3 verrà redatta in ordine di ISEE minore.

4) Da ultimo, verranno inseriti in graduatoria, ciascuna tipologia di nuclei familiari di cui al punto 2 dalla lettera a) alla e), ma con ISEE compreso tra 3 e 5 mila euro.

Si specifica che la graduatoria all'interno della priorità 4 verrà redatta in ordine di ISEE minore.

In caso di pari ISEE, per ciascuna tipologia di priorità sopra definita, per il miglior posizionamento in graduatoria, verrà utilizzato l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

ART. 8 -MODALITA' E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL REIS

Possono presentare domanda di REIS, le famiglie aventi i requisiti definiti all'art. precedenti articoli 5 – 6- 7.

La domanda, compilata e debitamente firmata dal richiedente, dovrà essere presentata da un solo componente il nucleo familiare.

Nell'ipotesi in cui pervengano istanze diverse da parte di più componenti del medesimo nucleo familiare sarà ritenuta ammissibile solamente una domanda, dando preferenza, nella scelta, a quella pervenuta cronologicamente prima, sulla base della data e dell'ora di arrivo al Protocollo generale dell'Ente.

La domanda deve essere presentata presso il Comune di residenza, con decorrenza dal 11.07.2017 e fino alle ore 13.00 del 26.07.2017, utilizzando esclusivamente il Modulo in allegato, unitamente ai seguenti documenti:

- 1. DSU presentata ai fini del calcolo ISEE;
- 2. ISEE ordinario o ISEE corrente o ISEE minori, in caso di presenza nel nucleo di minorenni, in corso di validità;
- 3. copia del documento di identità;
- 4. copia del codice fiscale
- 5. per i cittadini stranieri extracomunitari copia del titolo di soggiorno che attesti il possesso dei requisiti di cui all'art. 8 (Requisiti generali/cittadinanza).

Non devono presentare domanda per l'ottenimento del REIS i nuclei che hanno già inoltrato domanda per la Carta SIA. Per tali casi, il Comune procederà d'Ufficio all'eventuale ammissione al beneficio REIS. Il Comune procederà con le verifiche di competenza, mentre acquisirà da INPS le ulteriori verifiche.

ART. 9 – GRADUATORIA DI AMMISSIONE

La graduatoria di ammissione sarà definita sulla base delle priorità definite all'art. 4 del presente bando “Priorità di ammissione” per tutte le istanze aventi i requisiti e pervenute entro le ore 13.00 del 26.07.2017.

Considerato che l'INPS procede bimestralmente alla verifica della permanenza dei requisiti per beneficiare della carta SIA, di conseguenza sia la graduatoria ed i relativi benefici economici potranno subire conseguenti variazioni. Rimane inteso che verranno sempre rispettate le priorità di ammissione di cui all'art. 4, **fino ad esaurimento delle somme rese disponibili dalla Regione Sardegna.**

In ogni caso tutti gli utenti beneficiari, dovranno comunicare qualsiasi variazione dei requisiti dichiarati per accedere ai benefici, in modo tale da essere ricollocati all'interno della graduatoria sulla base della nuova situazione.

Rimane inteso che in caso di perdita dei requisiti SIA, ma di conservazione di quelli REIS, il beneficiario potrà comunque portare a termine il percorso di inclusione attiva iniziato e verrà d'ufficio, utilmente collocato all'interno delle priorità, ai fini del percepimento del beneficio economico REIS.

La graduatoria sarà resa pubblica, con la sola indicazione del numero di protocollo assegnato alla domanda, della fascia di priorità del parametro di graduazione (punteggio INPS) e della somma mensile REIS “assegnabile”.

ART. 10 – AMMISSIONE AL BENEFICIO E AL PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIALE

L'effettiva erogazione del beneficio è condizionata all'adesione al “**Progetto di Inclusione attiva**” che il beneficiario dovrà sottoscrivere attraverso il patto di inclusione ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 18/2016.

Il Progetto di inclusione sociale coinvolge tutti i membri del nucleo familiare.

Possono, a titolo esemplificativo, essere previste le seguenti misure:

- a) servizio civico comunale per uno dei membri del nucleo familiare beneficiario, in obbligatorio abbinamento a misure “gratuite di volontariato, servizi per la comunità, partecipazione all'attività delle associazioni sociali e culturali del territorio per gli altri membri del nucleo familiare e adempimento dell'obbligo dei minori presenti nel nucleo di frequentare un percorso scolastico o formativo fino ai 18 anni; si precisa che tale attività si concretizza attraverso l'impegno in attività di pubblica utilità che non rientrano nel sistema competitivo di mercato, è esercitata con orario flessibile, determinato sulla base dell'entità del contributo RE.IS;
- b) progetti di inclusione attiva che costituiscano “buone prassi” applicabili in diversi contesti territoriali;
- c) avvio di tirocini formativi per uno o più membri del nucleo familiare presso il Comune o presso le aziende del territorio;
- d) attivazione di progetti volti alle persone adulte che intendono proseguire gli studi interrotti o iniziare nuovi percorsi di studio anche universitari, in collaborazione con gli altri istituti scolastici e le università, comprese anche quelle della terza età;
- e) altri percorsi che possano garantire un incremento degli interessi e dell'emancipazione di ogni singolo individuo;
- f) progetti di presa in carico da parte del servizio sociale comunale o altri servizi territoriali competenti, finalizzati al colloquio e al supporto sociale.

In particolare, i nuclei familiari percettori del reddito di inclusione sociale (REIS):

a) partecipano ai percorsi di politiche attive del lavoro e di emancipazione programmate da equipe multidisciplinari formate dai servizi sociali comunali, dalle assistenti sociali dell'ufficio di piano nell'ambito del PLUS territorialmente competente in collaborazione con le strutture competenti in materia di servizi per il lavoro, formazione e istruzione, individuate per il tramite delle relative equipe multidisciplinari ed esplicitate nei piani personalizzati di superamento della condizione di povertà;

b) se con minori, questi ultimi frequentano, fino al compimento dei 18 anni, la scuola;

c) non rifiutano, in assenza di gravi e comprovati motivi, più di due offerte lavorative proposte dai centri per l'impiego e dai servizi sociali comunali, coerenti con il patto di inclusione sociale e congrue ai sensi della normativa vigente.

In ordine di graduatoria, come sopra definita, i nuclei familiari verranno convocati dal Servizio Sociale Professionale per la definizione del Progetto di inclusione attiva, fatti salvi gli eventuali progetti già predisposti in favore dei beneficiari di Carta SIA.

In caso di mancata accettazione del Progetto di Inclusione attiva, si procederà con la revoca di ammissione al beneficio, contributo economico REIS.

Il contributo economico REIS mensile, verrà erogato per l'intera durata del Progetto di inclusione.

Il contributo economico REIS non sarà assegnato nel caso in cui siano previsti all'interno del Progetto di Inclusione attiva altre somme finanziate con risorse diverse dal REIS (esempio somme PON Inclusione).

Sono “esonerati” dall'adesione ad un percorso di inclusione attiva:

- le famiglie composte da soli anziani di età superiore agli 80 anni, di cui almeno uno con certificazione d'invalidità grave superiore al 90 %;
- famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previsti dalla L.R. 15/1992 e dalla L.R. n. 20 / 1997

ART. 11 – OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Gli ammessi al progetto di inclusione attiva REIS dovranno obbligatoriamente sottoscrivere con il Responsabile del Servizio Sociale un Protocollo/Disciplinare per la definizione dei rapporti intercorrenti tra il Comune di Gonnosstramatza e il beneficiario, mediante il quale dichiareranno di essere disponibili a svolgere le attività previste nel progetto consapevoli, che in nessun caso detta prestazione potrà instaurare alcun tipo di rapporto di lavoro con l'Amministrazione Comunale e che il predetto servizio persegue esclusivamente una finalità socio-assistenziale.

E' responsabilità del beneficiario che usufruisce del sussidio REIS dare tempestiva comunicazione all'Ufficio di Servizio Sociale in merito a qualunque tipo di cambiamento intervenuto nella situazione economica, familiare e lavorativa che determini la perdita anche di uno solo dei requisiti.

Qualora il beneficiario non informi tempestivamente il Servizio Sociale competente in merito alle modificazioni intervenute lo stesso decade immediatamente dal beneficio concessogli ed incorre nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi attualmente vigenti in materia, con facoltà da parte dell'ente di rivalsa per le somme indebitamente percepite.

ART. 12 – MODALITA' DI EROGAZIONE

Si procederà con l'erogazione del contributo in favore delle famiglie beneficiarie, per ordine di graduatoria, nei limiti delle somme disponibili.

Il beneficio verrà erogato per bimestre posticipato per un massimo di 6 mesi, **fino ad esaurimento delle somme rese disponibili dalla Regione Sardegna.**

Ogni variazione, tale da determinare una modifica del beneficio, verrà applicata a partire dal bimestre successivo.

Il beneficio non verrà erogato a soggetti affetti da dipendenze patologiche, tuttavia il soggetto che abbia intrapreso un percorso riabilitativo, può essere beneficiario del reddito di inclusione (REIS) il quale è gestito da un familiare o responsabile che lo affianchi nel percorso. (L.R. n. 18/2016 art. 9 comma 7).

In caso di revoca o variazione del contributo mensile che comportino un risparmio per l'Amministrazione, bimestralmente, si procederà con l'assegnazione del beneficio, in ordine di graduatoria, ai nuclei familiari, con le medesime modalità.

ART. 13 – REVOCA DEL BENEFICIO

SI procederà con la revoca immediata del contributo a coloro che:

- omettano di informare il Servizio Sociale di qualunque cambiamento intervenuto nella loro situazione economica, familiare e lavorativa che determini la perdita anche di uno solo dei requisiti previsti dal presente bando.
- interrompano senza alcun giustificato motivo, il Progetto di inclusione sociale, così come definito in accordo con l'Equipe Multidisciplinare;
- reiterino comportamenti inconciliabili con gli obiettivi del progetto;
- facciano un uso distorto del contributo economico.
- finalizzino il beneficio al consumo patologico.

Il contributo potrà essere revocato nel caso emerga il venir meno delle condizioni di bisogno che lo hanno determinato.

ART. 14 - RICORSI

Dell'esito del procedimento verrà data notizia sull'Albo Pretorio e sul sito del Comune di Gonnostamatza, mediante pubblicazione degli elenchi dei beneficiari e degli esclusi per categoria. Per ciascun cittadino inserito nell'elenco, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali di cui al D. Lgs. N. 196/2003, verrà indicato esclusivamente il numero di protocollo assegnato all'istanza presentata, per cui sarà cura dell'interessato richiedere e conservare il numero di protocollo assegnato all'istanza.

Eventuali ricorsi potranno essere presentati entro e non oltre i termini che verranno successivamente comunicati.

Gli esiti della graduatoria verranno comunicati in Regione entro il termine prescritto del 28.07.2017.

ART. 15– CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dal programma coloro:

- che rilascino false dichiarazioni ai sensi del DPR n. 445/2000;
- che avendo presentato domanda incompleta o irregolare non provvedano a sanare le irregolarità entro i termini fissati dal servizio ovvero entro i termini previsti dal Bando;
- che risultino privi dei requisiti generali e specifici previsti dalle disposizioni di legge su richiamate;
- che omettano di informare il Servizio Sociale di qualunque cambiamento intervenuto nella loro situazione economica, familiare e lavorativa che determini la perdita anche di uno solo dei requisiti di cui agli art. 5 – 6 – 7.
- Che rifiutino di essere inseriti nei Progetti di Inclusione Sociale di cui all'art. 10 concordati con il Servizio Sociale Professionale o che non rispettino gli impegni previsti.

ART. 16 – VERIFICHE

L'Ente provvederà ad effettuare le verifiche formali circa la veridicità delle dichiarazioni rese dai potenziali beneficiari mediante accesso alle banche dati disponibili e in collaborazione con altri enti/uffici.

Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia, i competenti Uffici Comunali provvederanno a sospendere o revocare i benefici ottenuti mettendo in atto le misure ritenute necessarie al loro integrale recupero.

ART. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata, nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/03 "Codice in materia dei dati personali", saranno trattati e utilizzati per i fini connessi all'espletamento della procedura in oggetto e per i fini istituzionali dal Comune di Gonnostamatza.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per l'espletamento delle procedure richieste. Il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà comportare l'annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria.

Il trattamento dei dati sarà effettuato con l'ausilio di mezzi informatici e potranno essere comunicati agli altri soggetti coinvolti nella gestione del procedimento e a quelli demandati all'effettuazione dei controlli previsti dalla vigente normativa.

ART. 18 – NORME FINALI E TRANSITORIE

Per quanto non espressamente previsto nei presenti criteri si rinvia a quanto disposto dalla L.R. N. 18/2016, dalla D.G.R. N. 22/27 del 03.05.2017e ad eventuali ulteriori disposizioni di modifica e o integrative della normativa vigente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Giuseppe Tuveri

Allegato 1.

Requisiti di accesso alla Carta SIA

Decreto Ministeriale Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 26 maggio 2016, aggiornato con Decreto ministeriale del 16 marzo 2017 e ss.mm.ii.

Art. 4 (Beneficiari)

.....

2. Il Richiedente deve risultare, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano o comunitario, ovvero familiare di cittadino italiano o comunitario non avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

b) essere residente in Italia; il requisito di residenza deve essere posseduto da almeno due anni al momento di presentazione della domanda.

3. I Nuclei Familiari Beneficiari devono essere, per tutto il corso di erogazione del beneficio, in possesso dei seguenti requisiti:

a) Requisiti concernenti la composizione del nucleo familiare:

il nucleo familiare, come definito a fini ISEE e risultante nella DSU, deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti:

i. presenza di un componente di età minore di anni 18;

ii. presenza di una persona con disabilità e di almeno un suo genitore;

iii. presenza di una donna in stato di gravidanza accertata; la documentazione medica attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto è rilasciata da una struttura pubblica e allegata alla richiesta di beneficio; nel caso si tratti dell'unico requisito sulla composizione del nucleo familiare posseduto, la richiesta del beneficio può essere presentata a decorrere dai quattro mesi dalla data presunta del parto;

b) Requisiti concernenti la condizione economica:

i) ISEE, ovvero ISEE corrente, in corso di validità, inferiore o uguale a euro 3.000. In caso di presenza nel nucleo di minorenni vige l'ISEE "minori".

In caso di nascita o decesso di un componente, rispetto a quanto dichiarato a fini ISEE, i nuclei familiari sono tenuti a presentare entro due mesi dall'evento una DSU aggiornata. In caso di altre variazioni nella composizione del nucleo familiare, rispetto a quanto dichiarato a fini ISEE, il beneficio decade dal bimestre successivo alla variazione e la richiesta del beneficio può essere eventualmente ripresentata per il nuovo nucleo senza soluzione di continuità.

In caso di variazione della situazione lavorativa nel corso dell'erogazione del beneficio, i componenti del nucleo familiare per i quali la situazione è variata sono tenuti, a pena di decadenza dal beneficio, a comunicare all'Istituto nazionale della previdenza sociale il reddito annuo previsto, entro trenta giorni dall'inizio dell'attività e comunque utilizzando il Modello SIACOM allegato.

Esclusivamente al fine della verifica della permanenza del requisito di cui al primo periodo, il valore dell'ISEE è aggiornato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale sostituendo il reddito annuo previsto, oggetto della comunicazione ai sensi del periodo precedente, a quello di analoga natura utilizzato per il calcolo dell'ISEE in via ordinaria;

ii) nel caso di godimento da parte di componenti il nucleo familiare di altri trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, a qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni a componenti il nucleo familiare, il valore complessivo per il nucleo familiare dei medesimi trattamenti percepiti nel mese antecedente la richiesta o le erogazioni deve essere inferiore a 600 euro mensili, elevati a 900 euro in caso di presenza nel nucleo di persona non autosufficiente, come definita ai fini ISEE e risultante nella DSU; la misura della soglia è aumentata annualmente della misura percentuale prevista per la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti. La nuova soglia è comunicata dal Soggetto Attuatore con apposita circolare e mediante pubblicazione sul sito internet;

iii) nessun componente il Nucleo Familiare beneficiario della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 22 del 2015, ovvero dell'assegno di disoccupazione (ASDI), di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 22 del 2012, o di altro ammortizzatore sociale con riferimento agli strumenti di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria, ovvero del beneficio della Carta acquisti sperimentale disciplinato dal decreto 10 gennaio 2013 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

iv) nessun componente il nucleo familiare in possesso di autoveicoli immatricolati la prima volta nei dodici mesi antecedenti la richiesta, ovvero in possesso di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.300 cc, nonché motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei tre anni antecedenti, fatti salvi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;

c) valutazione multidimensionale del bisogno, riferita alle condizioni del nucleo familiare al momento della presentazione della richiesta, superiore o uguale ad un valore di 25, attribuito in base alla scala di seguito specificata:

i) carichi familiari, valore massimo pari a 65 punti, così attribuito:

A. nucleo familiare, come risultante nella DSU, con due figli di età inferiore a 18 anni: 10 punti elevati a 20 in caso di tre figli

e a 25 in caso di quattro o più figli;

B. nucleo familiare, come risultante nella DSU, in cui l'età di almeno un componente non sia superiore a 36 mesi: 5 punti;

C. nucleo familiare, come risultante nella DSU, composto esclusivamente da genitore solo e da figli minorenni: 25 punti. A tal fine fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorra uno dei casi di cui all'art. 7, comma 1, lettere dalla a) alla e), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;

D. nucleo familiare in cui per uno o più componenti sia stata accertata una condizione di disabilità grave o non autosufficienza, come definite ai fini ISEE e risultante nella DSU: disabilità grave, 5 punti, elevati a 10 in caso di non autosufficienza;

ii) condizione economica, valore massimo pari a 25 punti, così attribuito: al valore massimo di 25 si sottrae il valore dell'ISEE, diviso per 120;

iii) condizione lavorativa, valore di 10 punti così attribuito: nucleo familiare in cui tutti i componenti in età **attiva** si trovino in stato di disoccupazione, dichiarato ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. A tal fine non si considerano le persone non autosufficienti ovvero inabili al lavoro e gli studenti.

4. Ai fini della verifica del possesso del requisito di cui al comma 3, lettera b), punto ii), valgono le seguenti regole di computo:

a) nel valore complessivo non entrano le erogazioni riferite al pagamento di arretrati;

b) le mensilità aggiuntive quali tredicesime e quattordicesime e altri importi aggiuntivi erogati in unica soluzione ai titolari di trattamenti con periodicità mensile sono considerati per un dodicesimo del loro valore;

c) nel caso di erogazioni che hanno periodicità bimestrale, l'ammontare considerato è la metà dell'erogazione bimestrale; similmente, i trattamenti economici ricorrenti che hanno diversa periodicità, comunque non mensile, vanno considerati in proporzione al numero di mesi cui si riferiscono;

d) nel caso di erogazioni in unica soluzione, l'ammontare deve essere considerato per un dodicesimo del valore complessivamente erogato nei dodici mesi precedenti; sono a tal fine considerate unicamente le erogazioni effettuate prima della richiesta della prestazione;

e) non costituiscono trattamenti le eventuali esenzioni e/o agevolazioni per il pagamento di tributi, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi, nonché le erogazioni di buoni servizio e/o voucher che svolgono la funzione di sostituzione di servizi. Non entrano altresì nel computo dei trattamenti, le erogazioni relative ad assegni, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale ovvero altre misure di sostegno previste nell'ambito del progetto personalizzato di cui all'articolo 6.

Art. 5 (Beneficio concesso)

Il beneficio è concesso bimestralmente in ragione della numerosità del Nucleo Familiare Beneficiario. In caso di variazione del nucleo familiare in corso di erogazione del beneficio, l'ammontare del beneficio è rideterminato sulla base del numero di componenti risultante dalla nuova DSU presentata ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera b), punto i), a partire dal bimestre successivo alla presentazione della medesima dichiarazione.

Ai beneficiari del SIA è concesso, per ciascun bimestre, l'importo unitario, previa verifica da parte del Soggetto Attuatore, preliminarmente ad ogni accredito, ove non diversamente specificato, della compatibilità delle informazioni acquisite sui nuclei familiari

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti uno o più beneficiari minorenni della Carta Acquisti ordinaria, per il periodo in cui è erogato il SIA, i benefici connessi al Programma Carta Acquisti ordinaria sono dedotti dall'ammontare del beneficio connesso al SIA medesimo. Analogamente è dedotto dal SIA l'incremento dell'assegno previsto per i nuclei familiari in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE non superiore a 7.000 euro annui, di cui all'art. 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti beneficiari dell'assegno medesimo. E' altresì dedotto dal SIA l'importo mensile dell'assegno di cui all'art. 65, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per i nuclei familiari in cui siano presenti tre o più figli minorenni.